



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 12 del reg.	Oggetto: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE NEL SINISTRO OCCORSO AL SIG. S.D.
Data 31/01/2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di GENNAIO alle ore 13:50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco		X
Mazzetti	Mario	Assessore	X	
De Luca	Rosa	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE NEL SINISTRO OCCORSO AL SIG. S.D.”** – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguitibile ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valore civile
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE NEL SINISTRO OCCORSO

AL SIG. S.D.

Il proponente

Premesso che

- con nota prot. n. 811 del 02/02/2015, il Sig. S.D. per il tramite del proprio legale di fiducia richiedeva "l'integrale risarcimento delle lesioni subite e subende a causa del sinistro in oggetto e di ogni ulteriore spesa e costo in conseguenza del danno occorso per esclusivo fatto e colpa altrui";
- con nota prot. 482 del 17/01/2017 il Sig. S. D. reiterava la richiesta di risarcimento danni;
- con nota prot. 3238 del 11/04/2017, l'organismo di mediazione Aemme Mediazioni di Roma comunicava di aver fissato al giorno 20/04/2017 l'incontro preliminare per l'esperimento del procedimento di mediazione, successivamente spostato al 22/05/2017 per richiesta dell'ente;
- con deliberazione di G.C. n° 49 del 29/05/2017, è stato disposto di aderire al procedimento di mediazione iscritto al n. 13/2017, promosso dal Sig. S.D. innanzi all'Organismo di Mediazione AEMME SERVIZI di Roma;
- il procedimento di mediazione assistita innanzi al predetto Organismo di Mediazione si concludeva con esito negativo;

Dato atto che con atto di citazione notificato in data 29.09.2017, prot. n. 8500 del 02/10/2017, il Sig. S.D. rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Bocchini, richiedeva al Tribunale Civile di Avezzano il risarcimento dei danni subiti come specificati nel ricorso stesso e quantificati in € 12.442,46, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal di del sinistro all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di causa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 28/11/2017, con la quale veniva, peraltro, autorizzato il Sindaco p.t. alla costituzione nel giudizio de quo, nonché preso atto che il legale incaricato per la difesa dell'ente dalla Compagnia Assicurativa AIG Europe Limited era l'Avv. Adriano Chiulli;

Dato atto che, in via stragiudiziale, controparte comunicava a IGS Claim Management l'accettazione alla proposta di risarcimento consistente in € 3.000,00 per risarcimento danni, € 500,00 per spese legali ed € 300,00 per spese documentate inerenti il giudizio de quo, per un ammontare totale pari ad € 3.800,00;

Vista la nota prot. 581 del 19/01/2018, con la quale la Società Broker Mediass Spa restituiva la perizia della IGS Claim Management, laddove, peraltro, si consigliava di transigere;

Vista la nota prot. 866 del 30/01/2018, con la quale il legale incaricato dall'ente rilevava, *"pur nella perenne convinzione della fondatezza in fatto ed in diritto delle argomentazioni difensive appuntate nella comparsa di costituzione e risposta"*, di approvare l'ottima transazione raggiunta con parte attrice stante l'alea insita nel giudizio;

Considerato che l'Ente provvede direttamente alla liquidazioni dei sinistri, in caso di danni inferiori alla franchigia prevista dalla polizza RCT/RCO vigente alla data del predetto sinistro, stipulata con la AIG EUROPE;

Accertato che la manutenzione del tratto di strada sul quale si è verificato il sinistro è di competenza di questa Amministrazione comunale;

Ritenuto, pertanto, opportuno addivenire ad una transazione, al solo scopo di evitare le lungaggini e l'alea del giudizio e tenuto conto che, in casi analoghi, i giudizi si sono conclusi con provvedimento sfavorevole per le Amministrazioni Locali con ulteriori aggravii di spese di lite;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1965 C.C. la transazione è "il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro";

Accertato che in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni la competenza è riservata alla Giunta comunale;

Preso atto che la tipologia di spesa in questione non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto gli accordi transattivi con cui possono essere definite controversie legali, non possono essere intesi come sopravvenienze passive presupponendo, per loro stessa natura, la decisione dell'Ente di giungere ad una transazione della vertenza, per cui è in grado di prevedere la nascita dell'obbligazione ed i tempi per l'adempimento; in questi termini si è espressa la Corte dei Conti Sezione Regionale per il Piemonte, delibera n. 20/2015/SRCPIE/PAR la quale ha ribadito l'ormai consolidato orientamento contrario alla riconducibilità delle transazioni alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL, confermando che l'assunzione delle obbligazioni derivanti dalle transazioni legali devono essere rapportate alle ordinarie procedure contabili di spesa, e come tali non legittimano alcuna ipotesi di riconoscimento di tale tipologia di spesa alla stregua dei debiti fuori bilancio;

Viste le deliberazioni assunte dalle sezioni regionali di controllo Corte dei Conti (Puglia n. 181/2013 e 35/2014, Piemonte n. 345/2013 e Liguria n.5/2014) le quali circoscrivono l'ambito

nel quale l'organo di revisione è chiamato obbligatoriamente a rendere il proprio parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 6) del tuel alle sole "transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale";

PROPONE

Aderire alla proposta di transazione nella suddetta controversia formulata dall'Avv. V.B., riconoscendo l'importo di € 3.800,00 a favore del Sig. S.D. a tacitazione e completo ristoro delle sue pretese relative al sinistro in argomento.

Demandare al Responsabile dei Servizi Generali, l'assunzione di tutti gli atti conseguenti.

Dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T. U., stante l'approssimarsi della prima udienza di comparizione fissata per il prossimo 6 febbraio.

Il proponente
F.TO IL SINDACO

Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile dei Servizi Generali
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 1002 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 02/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
